Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 97-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

Ministero della marina mercantile

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Calabria

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 23 aprile 1985, n. **146**.

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire taluni termini stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di agevolare gli adempimenti di competenza sia dei cittadini sia degli apparati della pubblica amministrazione;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di eliminare le estreme difficoltà operative riscontrate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché di precisare l'ambito di applicazione di talune norme penali della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 30 settembre 1985.

3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, possono presentare nuovamente la dichiarazione su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Art. 2.

L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici ».

Art. 3.

La lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificata:

« *a*) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 ».

Art. 6.

L'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:

« L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni ammi-

nistrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso ».

Art. 7.

L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dallo articolo 20 della presente legge.

Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera e stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo ».

Art. 8.

1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole « secondo comma » sono sostituite dalle parole « terzo comma ».

2. All'articolo 35 della medesima legge:

nella lettera *b*) del terzo comma le parole « prima rata » sono sostituite dalle parole « seconda rata »;

al sesto comma dopo le parole « maggiorato del 10 per cento » sono aggiunte le parole « in ragione di anno »;

al nono comma le parole « articolo 36 » sono sostituite dalle parole « articolo 37 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno ».

4. All'articolo 44 della medesima legge le parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione » sono sostituite dalle parole « sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione ».

5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole « acconto calcolato » sono sostituite dalle parole « oblazione versata ».

Art. 9.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.

2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, inoltre, anche coordinando le iniziative delle altre Amministrazioni dello Stato e delle regioni, a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato del territorio con particolare riguardo all'andamento del fenomeno dell'abusivismo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico della disponibilità del capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1985
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **147.**

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria è inserito l'insegnamento di « ottica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **148.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 483, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. 17084 del 17 settembre 1984;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 483, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'8 febbraio 1984;

Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 483;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 483, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1984, è rettificato come appresso:

Articolo unico

L'insegnamento di « storia economica e sociale del mondo antico », compreso nell'elenco degli insegnamenti aggiunti all'art. 52, è depennato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 141

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° maggio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche

attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° maggio 1985, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di aggiudicazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1986, è pari al 14,40 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza di dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e marzo precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi. si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, un miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione i partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da un milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1986 e l'ultima il 1° maggio 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1995.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, nonché le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria.

Le aziende di credito e gli istituti centrali possono partecipare in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati con apposita convenzione.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale n. 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del 26 aprile 1985 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 maggio 1985, senza versamento dei dietimi di interesse di un giorno.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 3 maggio 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta 2 maggio 1985, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTERO »: nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° maggio 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire un milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire un miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora e viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire un milione: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1985
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 77

(2169)

DECRETO 16 aprile 1985.

Emissione di titoli del Tesoro, a tasso di interesse fisso annuo del 9,375%, di durata quadriennale, per 200 milioni di ECU, ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali ed a fissare la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relativa all'accensione di tali prestiti;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito internazionale in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'emissione di titoli del Tesoro per l'importo di 200 milioni di ECU, ad un tasso di interesse fisso annuo pari al 9,375%.

Art. 2.

Il prestito ha la durata di quattro anni, con inizio entro il mese di aprile 1985 e scadenza entro il 31 maggio 1989.

Art. 3.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di 1.000 ECU o multipli di tale importo.

Art. 5.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o dal medesimo garantiti, salvo che non venga attribuita agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito in ECU, nella misura del 99,875% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e della commissione di cui al successivo art. 9, dovrà essere effettuato dai sottoscrittori entro il 30 aprile 1985 presso la banca all'uopo indicata dalla Banca d'Italia.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati in unica soluzione entro il 31 maggio 1989, mentre i relativi interessi saranno corrisposti in rate annuali posticipate.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati in ECU o in altra valuta secondo quanto praticato sul mercato delle eurovalute per le emissioni in ECU.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà, un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Morgan Stanley International per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

Il Tesoro stipulerà, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, un accordo con una o più banche estere, riguardante il trasferimento, il tramutamento, la sostituzione e la registrazione dei titoli nel rispetto delle leggi degli stati esteri dove vengono collocati i titoli.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Morgan Stanley International, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Sul retro dei titoli saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità al presente decreto.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dell'1,625% sull'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione di 50.000 ECU alla Morgan Stanley International, a titolo di rimborso spese, comprese quelle legali, di pubblicità, di documentazione. di stampa dei titoli e loro distribuzione, nonché per la quotazione dei titoli presso la borsa valori del Lussemburgo.

Le spese relative alla quotazione in borsa dei titoli negli anni successivi faranno carico al Tesoro e saranno regolate in sede dell'accordo di cui al successivo art. 10 del presente decreto.

Art. 10.

Il Tesoro, direttamente o per il tramite della Banca d'Italia, stipulerà con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario del prestito.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 11.

Verrà chiesta la quotazione dei titoli alla borsa valori del Lussemburgo.

Art. 12.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 13.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1989, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: Goria

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1985
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 78

(2168)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1985.

Approvazione della convenzione per la regolamentazione dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 3 settembre 1982;

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Preso atto che è stata stipulata in data 1° febbraio 1985 una convenzione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici regolante

il rapporto di lavoro autonomo tra i medici ed il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Considerato che l'onere presumibile derivante dall'applicazione della suindicata convenzione ammonta a L. 4.600.000.000 di cui L. 700.000.000 in attuazione di quanto disposto dall'art. 15 della convenzione stessa, regolante il trattamento economico dei medici fiduciari fino al 30 giugno 1984, L. 1.300.000.000 per il periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984, e lire 2.600.000.000 per l'anno 1985;

Atteso che al pagamento degli oneri previsti dalla convenzione in esame provvederanno i dirigenti amministrativi, preposti ai servizi di assistenza sanitaria al personale navigante, istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 767;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in data 1° febbraio 1985 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici regolante il rapporto di lavoro autonomo tra i medici ed il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

L'onere derivante dalla convenzione ammontante a complessive L. 4.600.000.000 (quattromiliardiseicentomilioni) farà carico per l'anno finanziario in corso al cap. 4306 del bilancio della spesa del Ministero della sanità.

Al pagamento si provvederà con apposite aperture di credito da commutarsi in contabilità speciali, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627.

Il presente decreto, unitamente al testo della convenzione medesima, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA AL PERSONALE NAVIGANTE.

Art. 1.
Campo di applicazione

La presente convenzione regola il rapporto di lavoro autonomo tra i medici e il Ministero della sanità per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico-legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

I medici convenzionati di cui al precedente comma assumono la qualifica di «medici fiduciari del Ministero della sanità per l'assistenza al personale navigante» ed, in quanto tali, si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con la presente convenzione, emanate per assicurare una assistenza efficace e tempestiva e il funzionamento generale del servizio.

Art. 2.
Compiti del medico

Il medico incaricato ai sensi della presente convenzione svolge, secondo scienza e coscienza, nell'ambito territoriale di competenza, i seguenti compiti:

A) *Per il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, limitatamente alle situazioni e durante i periodi in cui è assistito dal Ministero della sanità*:

prestazioni medico-chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto e/o in rada;
richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
proposte di ricovero e/o di cure termali;
prescrizioni di specialità medicinali e preparati galenici;
aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in dotazione dell'assistito;
esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero e vaccinoprofilassi);
attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
tenuta ed aggiornamento dello schedario sanitario degli assistiti;
trasmissione, entro termini prefissati, al competente ufficio del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) di Napoli, Genova o Trieste degli atti necessari ai fini epidemiologici e statistici, della liquidazione dei compensi e degli eventuali controlli.

B) *Per tutto il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile*:

giudizio di idoneità o inidoneità al lavoro;
valutazione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro;
accertamento dell'idoneità psicofisica alla navigazione, anche in conseguenza di infortuni;
visite preventive di imbarco e visite periodiche di idoneità del personale, previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea;
redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in relazione ai compiti svolti;
trasmissione al competente ufficio del SASN di copia della certificazione medico-legale.

C) *Per i familiari dei soggetti indicati alla precedente lettera A) che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco*:

prestazioni medico-chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici;
richiesta di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
proposte di ricovero;
prescrizioni di specialità medicinali e di preparati galenici;
esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero e vaccinoprofilassi);
attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
trasmissione, entro termini prefissati, al competente ufficio del SASN di Napoli, Genova o Trieste, degli atti necessari ai fini epidemiologici, della liquidazione dei compensi e degli eventuali controlli.

Il medico svolge, altresì, le altre eventuali attività che, nell'ambito della peculiarità della funzione e del rapporto fiduciario, vengono richieste dal Ministero della sanità (ufficio attuazione Servizio sanitario nazionale), previo parere favorevole della commissione di cui all'art. 8.

Il medico esegue infine le prestazioni «extra» di cui all'allegato elenco.

Art. 3.
Obblighi del medico

Il medico è tenuto a prestare la propria attività professionale con le modalità previste dagli articoli 21 e 23 del vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente convenzione.

E' altresì tenuto a comunicare immediatamente all'ufficio del SASN competente ogni variazione comunque attinente alle notizie fornite ai sensi del successivo art. 4 per il conferimento dell'incarico.

Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attività medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; pertanto esse devono essere soddisfatte, appena recepite, nel più breve tempo possibile, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attività ambulatoriale. L'orario normale di apertura e chiusura dell'ambulatorio è comunicato all'ufficio del SASN competente.

Il medico deve utilizzare il previsto modulario per tutte le certificazioni, proposte e prescrizioni.

Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire al competente ufficio del Ministero della sanità i modulari e i timbri e quant'altro ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico.

Art. 4.
Conferimento dell'incarico

Il Ministero della sanità, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di «medico fiduciario», ne dà notizia, tramite il competente SASN mediante avviso da pubblicare, per almeno quindici giorni nell'albo del SASN ed in quelli della capitaneria di porto e della struttura periferica del SASN, l'addove esiste, territorialmente competente in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.

I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico fiduciario devono inoltrare, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, al SASN competente, apposita domanda specificando i titoli accademici e di servizio posseduti.

Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

I medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età nè trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo art. 5; devono risiedere nel luogo in cui l'incarico deve essere svolto ed ivi avere la disponibilità di idoneo ambulatorio.

Le domande, debitamente istruite dal SASN, vengono trasmesse al competente ufficio del Ministero della sanità (ufficio atuazione Servizio sanitario nazionale) che provvede al conferimento dell'incarico sulla base dei criteri generali prefissati con decreto del Ministro della Sanità da emanarsi, sentita la commissione di cui all'art. 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve produrre tutti i documenti che gli vengano richiesti a conferma del possesso dei titoli dichiarati, nonché rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 5.

La domanda d'incarico e la relativa documentazione devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

In caso di urgenza, il competente ufficio del Ministero della sanità può conferire incarichi provvisori in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 5.
Incompatibilità

L'incarico di medico fiduciario non può essere conferito al medico che:

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente o di un rapporto libero professionale in regime convenzionale che lo obblighi all'osservanza di un orario di lavoro in luogo diverso dal proprio ambulatorio;

c) fruisca del trattamento ordinario o di invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) svolga attività specialistica in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o il Ministero della sanità;

e) sia cointeressato direttamente o indirettamente o abbia qualsiasi rapporto di interesse con case di cura convenzionate o industrie farmaceutiche;

f) operi in virtù di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833/78.

L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della sanità sentita la commissione di cui al successivo art. 8, per particolari situazioni.

Art. 6.
Sostituzioni

Il medico che si trovi nella temporanea impossibilità di espletare i compiti connessi al suo incarico ne dà comunicazione al SASN, direttamente o tramite le strutture periferiche del SASN, laddove esistono, specificandone i motivi e la prevedibile durata e segnalando il nominativo del collega di sua fiducia che lo sostituisce.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non può farsi sostituire dallo stesso collega per più di tre mesi continuativi salvo autorizzazione del Ministero della sanità, sentita la commissione di cui al successivo art. 8.

Nei casi di sospensione di cui al successivo art. 7, alla nomina del sostituto provvede il competente ufficio del Ministero della sanità.

Al medico sostituto spettano gli stessi onorari che spetterebbero al titolare, ivi compreso il contributo ENPAM.

Art. 7.
Cessazione e sospensione dall'incarico

L'incarico regolato dalla presente convenzione, cessa:

1) per compimento del settantesimo anno di età;

2) per l'insorgenza di un motivo di incompatibilità;

3) per decadenza ai sensi del successivo art. 9, comma sesto;

4) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;

5) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

6) per incapacità fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dal competente SASN e da un medico designato dall'interessato e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici, o suo delegato, della provincia di residenza del medico;

7) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio del Ministero della sanità, per il tramite del SASN interessato, con preavviso di almeno trenta giorni.

Per mutate esigenze di servizio il Ministero della sanità può far luogo a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno un mese.

Il medico è sospeso dall'incarico nel caso di sospensione dall'albo professionale o di emissione di mandato o ordine di cattura.

Nei predetti casi la ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Ministero della sanità, previo parere della commissione di cui all'art. 8 della presente convenzione.

In caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio, il rapporto può essere sospeso di ufficio dal Ministero della sanità. Contro il provvedimento è ammessa opposizione al Ministro che decide, sentita la commissione di cui all'art. 8. In sede di decisione sull'opposizione presentata può anche essere adottato un provvedimento più grave di quello impugnato.

In attesa della definizione della procedura, il medico può essere riammesso temporaneamente in servizio con decisione dell'organo immediatamente superiore a quello che ha assunto il provvedimento.

Art. 8.
Commissione paritetica

Presso il Ministero della sanità è istituita, con decreto del Ministro della sanità, una commissione paritetica presieduta dal dirigente generale preposto all'ufficio attuazione del Servizio sanitario nazionale o da un suo delegato e composta come segue:

due funzionari del Ministero della sanità;
tre rappresentanti dei medici fiduciari.

Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che subentra in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.

I rappresentanti dei medici sono nominati dal comitato centrale della FNOM su designazione unitaria effettuata, se possibile, su intese fra i sindacati medici della categoria più rappresentativi a livello nazionale.

Ai fini della nomina il comitato centrale della FNOM invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici della categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.

Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il comitato centrale della FNOM provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione.

La FNOM comunica al Ministero della sanità il provvedimento di nomina.

La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la decadenza da componente della commissione.

Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario è sostituito dal supplente.

La commissione delibera a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La commissione svolge i compiti ad essa demandati dalla presente convenzione e può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.

Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione, resta ferma la competenza degli ordini dei medici a valutare, sotto il profilo deontologico, i comportamenti degli iscritti che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.

Art. 9.

Trattamento economico

A decorrere dal 1° luglio 1984 ai medici fiduciari vengono corrisposti i seguenti onorari:

visita ambulatoriale .	L. 10.000
visita domiciliare o a bordo di navi in porto	» 15.000
visita a bordo di nave in rada	» 30.000

I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la prestazione è richiesta ed eseguita tra le ore 22 e le ore 7 e del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 14 e le ore 22 dei giorni prefestivi e tra le ore 7 e le ore 22 dei giorni festivi;

compensi per prestazioni extra secondo gli importi previsti nell'allegato elenco.

Tali onorari sono comprensivi di ogni altra attività contemplata dal precedente art. 2.

Le maggiorazioni non sono cumulabili.

Per le visite preventive di imbarco e le visite periodiche di idoneità di cui al primo comma dell'art. 2, è corrisposto lo stesso onorario previsto per le visite ambulatoriali.

Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate nell'espletamento dell'incarico di cui è titolare, al medico è fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.

L'accertata infrazione di tale divieto comporta la decadenza dall'incarico salva ogni altra azione a norma delle leggi vigenti.

Ai fini della liquidazione degli onorari, entro il 15 di ciascun mese, i medici devono inviare al SASN di competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove esistono, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dal SASN.

I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della distinta.

Art. 10.

Contributo ENPAM

A decorrere dal 1° luglio 1984 sugli onorari di cui al precedente art. 9 il Ministero della sanità versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, nella misura del 20%, di cui il 13% a proprio carico ed il 7% a carico dei singoli medici.

Art. 11.

Assicurazione contro i rischi connessi alla visita a bordo di nave in rada

Entro sei mesi dalla data della presente convenzione, a cura e spese del Ministero della sanità i medici incaricati sono assicurati contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'espletamento dei compiti connessi alla visita a bordo di nave in rada.

Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:

per morte o invalidità permanente L. 500.000.000;

per invalidità temporanea assoluta L. 100.000 al giorno con un massimo di trecento giorni l'anno. Sarà prevista la cumulabilità con altre assicurazioni stipulate in proprio dai medici.

Fino alla stipula della convenzione sono sospese le visite a bordo di nave in rada in forma diretta.

Art. 12.

Quote sindacali

Il Ministero della sanità si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.

Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

Art. 13.

Conferma dell'incarico

I sanitari, che alla data di sottoscrizione della presente convenzione risultino titolari di incarico, anche se a carattere provvisorio, di medico fiduciario del Ministero della sanità, sono automaticamente confermati nell'incarico stesso, a condizione che risiedano in un comune nell'ambito territoriale di competenza ed ivi abbiano la disponibilità di idoneo ambulatorio, salve le ipotesi di incompatibilità di cui al precedente art. 5.

A pena di decadenza, i medici confermati devono rilasciare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente convenzione nella *Gazzetta Ufficiale*, la dichiarazione di cui al precedente art. 4, comma 6.

Tale dichiarazione va inoltrata al SASN competente direttamente o per il tramite delle strutture periferiche, laddove esistono a mezzo lettera raccomandata.

Ove sia riscontrata la mancanza dei requisiti richiesti o sussistano cause di incompatibilità, agli interessati è assegnato un termine, non superiore comunque a sessanta giorni, per consentire di regolarizzare la propria posizione.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 8, comunica agli interessati la decadenza dall'incarico.

Nei confronti dei medici che alla data di sottoscrizione della presente convenzione abbia già compiuto il settantesimo anno di età o che lo compiano entro il 30 dicembre 1985, l'incarico è confermato fino alla predetta data.

Art. 14.

Medici domiciliari

La presente convenzione, per la parte compatibile, si applica anche ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite domiciliari, nelle località sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità.

Art. 15.

Norma finale e transitoria

Al fine di omogeneizzare il trattamento economico dei medici fiduciari operanti nell'ambito di competenza territoriale delle Casse marittime Adriatica, Tirrena e Meridionale nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1984, nonché di definire ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione della convenzione intervenuta tra il SUMAI e le Casse marittime Adriatica e Tirrena in data 19 marzo 1980 e dei successivi provvedimenti attuativi, a tacitamento di quanto eventualmente dovuto o preteso dai medici fiduciari per prestazioni rese al personale navigante nel periodo considerato ed in generale per l'attività comunque collegabile al rapporto convenzionale (quali visite ambulatoriali, domiciliari, biennali, preventive di imbarco; prestazioni extra; premio di operosità; scatti biennali; spese postali, ecc), si conviene quanto segue:

A) Nei confronti dei medici fiduciari operanti nell'ambito territoriale di competenza delle Casse marittime Adriatica e Tirrena, si applica la convenzione intervenuta tra il SUMAI e le Casse stesse in data 19 marzo 1980 nei seguenti termini:

è confermato il numero di ore settimanali quale risulta attribuito a ciascun medico fiduciario;

il valore della quota oraria è confermato in L. 8.000;

la quota oraria di L. 8.000 è maggiorata del 20% per i medici operanti nel proprio ambulatorio;

la quota oraria di L. 8.000 è incrementata di una maggiorazione variabile determinata nel 45% per gli incarichi fino a sei ore settimanali e scalarmente ridotta, per gli incarichi di superiore impegno, di un punto per ogni ulteriore ora settimanale attribuita;

è riconosciuta la tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo degli emolumenti professionali come sopra determinati esclusa la maggiorazione del 20% prevista per i medici operanti nel proprio ambulatorio;

è riconosciuto, per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1° semestre 1984, il premio di operosità pari ad un dodicesimo del compenso globale annuo come sopra determinato (quota oraria, maggiorazione del 20%, ulteriore maggiorazione del 45% a scalare, tredicesima mensilità).

Gli emolumenti globali dovuti a ciascun medico, come sopra rideterminati a cura dei competenti SASN limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1984, sono maggiorati del 13%.

Sugli emolumenti dovuti per il 1° semestre 1984 e per gli anni 1982 e 1983 sono versati i contributi previdenziali in relazione al fondo di previdenza di appartenenza nei periodi predetti nelle misure previste dagli accordi.

B) Nei confronti dei medici fiduciari operanti nell'ambito territoriale di competenza della Cassa marittima Meridionale gli onorari sono così rideterminati:

Per l'anno 1982:

visita ambulatoriale	L. 3.500
visita domiciliare o a bordo di nave in porto	» 5.500
visita a bordo di nave in rada .	» 9.000

Per il periodo dal 1° *gennaio* 1983 *al* 30 *giugno* 1984 restano confermati i compensi già percepiti; in particolare:

visita ambulatoriale	L. 5.000
visita domiciliare o a bordo di nave in porto	» 8.000
visita a bordo di nave in rada .	» 13.500

Restano confermate per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 30 giugno 1984 le misure dei compensi già corrisposti per le restanti prestazioni.

E' confermata la tredicesima mensilità sugli emolumenti come sopra rideterminati.

Per gli anni 1980 e 1981 è riconosciuto un compenso *una tantum* pari alle tredicesime mensilità già corrisposte ai medici nei predetti anni.

Nessun altro emolumento è dovuto per l'attività comunque collegabile al rapporto convenzionale.

Sugli emolumenti dovuti per l'anno 1984 è versato il contributo previdenziale di cui all'art. 10; sugli emolumenti dovuti per gli anni 1982 e 1983 è versato il contributo previdenziale nella misura del 15% di cui il 13% a carico del Ministero della sanità e il 2% a carico dei singoli medici.

Sul compenso per l'anno 1981 è versato il contributo previdenziale del 13,50% di cui l'11,50% a carico del Ministero della sanità e il 2% a carico dei singoli medici.

Art. 16.

Tenuto conto del carattere sperimentale della presente convenzione e della necessità di acquisire in via preliminare i dati concreti e uniformi, per tutto il territorio nazionale, sulle prestazioni erogate anche in considerazione del loro carattere di occasionalità, si conviene sull'impossibilità, allo stato, di quantificare in termini di impegno orario l'attività svolta; pertanto l'attività di medico fiduciario, limitatamente alla durata della presente convenzione, non comporta limitazioni nei settori convenzionali disciplinati dagli accordi collettivi ex art. 48 della legge n. 833 del 1978.

Art. 17.

La presente convenzione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di approvazione della convenzione stessa e scade il 31 dicembre 1985.

Roma, addì 1° febbraio 1985

(*Seguono le firme*).

PRESTAZIONI EXTRA

1) assistenza al parto normale nel periodo espulsivo in caso di assenza dell'ostetrica dovuta a causa di forza maggiore	L. 70.000
2) applicazione di forcipe compresa la eventuale colpoperineografia . . .	» 100.000
3) rivolgimento con estrazione podalica - estrazione podalica	» 90.000
4) estrazione manuale di placenta . .	» 50.000
5) colpoperineografia di I e II grado	» 35.000
6) incisione di ascesso profondo, di flemmone favo o mastite	» 40.000
7) sutura di ferita superficiale	» 15.000
8) cateterismo uretrale nell'uomo	» 10.000
cateterismo uretrale nella donna	» 5.000
9) tamponamento nasale	» 10.000
10) estrazione di corpo estraneo nella cornea	» 8.000
11) fleboclisi .	» 8.000
12) trasfusione di sangue o di plasma	» 25.000
13) lavanda gastrica .	» 10.000
14) estrazione dentaria eseguibile soltanto in zone sprovviste temporaneamente o permanentemente di servizi ambulatoriali in gestione diretta o convenzionata:	
in orario diurno	» 8.000
in orario notturno	» 15.000
15) prima medicazione	» 10.000
16) successive medicazioni .	» 5.000
17) iniezione per vaccino o sieroprofilassi	» 3.000
18) bendaggio gessato immobilizzante grandi e medie articolazioni (il materiale usato viene rimborsato a parte dal SASN competente)	» 50.000
19) trattamento provvisorio con stecca Thomas di fratture di grandi segmenti ossei e di fratture multiple di piccoli segmenti (il materiale usato viene rimborsato a parte dal SASN mediante prescrizione di nota di spese)	» 70.000
20) toracentesi di urgenza	» 20.000
21) partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attività medico-legale in favore del personale navigante (al giorno)	» 50.000

Le parti convengono che le eventuali endovene di urgenza sono comprese nell'onorario previsto per la visita.

Elenco delle parti firmatarie della convenzione per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità e i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza al personale navigante.

Ministro della sanità	p.d. D'ARI
Ministro del tesoro	p.d. DE CAROLIS
Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti di Napoli	PEPE LUBRANO
Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti di Genova	CRISTIANI
Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti di Trieste	VALENTINI
Medicina generale	BONI
Associazione nazionale medici condotti	SAVIANI
Federazione nazionale degli ordini dei medici	PARODI

La Federazione nazionale degli ordini dei medici partecipa in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.

(2004)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1985.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per il 1984 e rivalutazione degli importi previsti dai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1984, n. 867, il quale, nel prorogare al 31 dicembre 1985 il sistema esattoriale, ha disposto l'adeguamento al nuovo riferimento temporale delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, ed ha quindi stabilito che:

per l'anno 1984 l'integrazione d'aggio va calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

per l'anno 1985 la percentuale di aumento dell'entrata d'aggio nazionale è pari a quella applicata per l'anno 1984;

per l'anno 1985 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1984;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1984, n. 14/2327, con il quale, in attuazione della normativa allora vigente, è stato stabilito che la percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale da applicare per l'anno 1984 è quella determinata per l'anno 1983;

Considerato che per effetto dell'adeguamento temporale previsto dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1984, n. 867, la percentuale di incremento stabilita nel citato decreto ministeriale n. 14/2327 del 2 aprile 1984 non è più applicabile all'anno 1984 poiché la stessa va determinata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

Considerato che, ferma restando per l'anno 1984 la misura degli importi di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 594/77, determinata con il citato decreto ministeriale n. 14/2327 del 2 aprile 1984, occorre provvedere alla rivalutazione degli stessi importi per l'anno 1985;

Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593;

Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1984 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1984 a L. 1.004.050.810.391;

Ritenuto pertanto che per l'entrata d'aggio dell'anno 1984 si è verificato un aumento di L. 741.532.578.798 rispetto all'entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 ed un aumento di L. 495.733.182.625 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978;

Decreta:

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1984 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 è pari al 282,470 (duecentoottantadue e quattrocentosettanta). Tale percentuale sarà applicata anche per l'anno 1985.

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1984 rispetto al 1978 è pari al 97,53 (novantasette e cinquantatre) e pertanto gli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati, per l'anno 1985, come appresso indicato:

l'importo di lire 50 milioni a lire milioni 99;
l'importo di lire 100 milioni a lire milioni 198;
l'importo di lire 150 milioni a lire milioni 296;
l'importo di lire 200 milioni a lire milioni 395;
l'importo di lire 250 milioni a lire milioni 494.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

(2190)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 12 febbraio 1985.

Norme di attuazione del titolo I della legge 11 dicembre 1984, n. 848, recante provvidenze per l'industria armatoriale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni recanti norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, n. 162;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 361;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 1982 relativo all'applicazione della legge n. 361/82, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 11 dicembre 1984, n. 848;

Ritenuto necessario emanare le norme di attuazione del titolo I della legge 11 dicembre 1984, n. 848;

Decreta:

Art. 1.

Con il termine « legge » viene indicata la legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo I.

Art. 2.

Le imprese, titolari del contributo di credito navale, per ottenere l'ammissione ai benefici della legge devono presentare, per ciascuna iniziativa, domanda al Ministero della marina mercantile.

Nella domanda devono essere indicati:

a) gli elementi di individuazione della ditta o ragione sociale e codice fiscale;

b) l'iniziativa alla quale le imprese si riferiscono, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di concessione del contributo di credito navale;

c) l'indicazione degli estremi del decreto di attribuzione del contributo, nel caso di avvenuto trasferimento della titolarità del diritto.

Art. 3.

Qualora il contributo venga corrisposto in base alla procedura prevista dal quinto comma dell'art. 3 della legge 10 giugno 1982, n. 361, alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge, a copertura delle rate di contributo anticipate sino alla emanazione del provvedimento definitivo di cui all'art. 3 sesto comma della legge 10 giugno 1982, n. 361. La fidejussione deve essere registrata;

2) estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione (solo nel caso di trasformazioni o modificazioni).

Art. 4.

Nel caso di iniziative già ammesse in via definitiva al contributo di credito navale, alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

per le navi:

a) estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione;

b) certificato del R.I.Na. attestante la più alta classe o, per le altre unità, certificato rilasciato dalla autorità marittima attestante la navigabilità;

per i galleggianti, oltre ai documenti di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), anche i seguenti documenti:

c) certificato dell'autorità marittima da cui risulti l'idoneità del galleggiante all'attività di trasporto;

d) certificato del R.I.Na. da cui risulti la capacità di stiva superiore a 6.000 metri cubi.

Art. 5.

La domanda ed i documenti ad essa allegati debbono essere presentati in duplice copia, di cui una in bollo.

Ad esclusione della fidejussione tutti gli altri documenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 debbono essere stati rilasciati in data non anteriore a sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande non complete delle indicazioni e della documentazione prevista dal presente decreto sono irricevibili. Di ciò sarà data comunicazione alle imprese interessate.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di richiedere altri elementi o documenti istruttori.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1985

Il Ministro
della marina mercantile
CARTA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1985
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 99

NOTE

Nota alle premesse:

— Il decreto ministeriale 6 ottobre 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982 ed è stato modificato con decreto ministeriale 14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 23 agosto 1983.

Nota all'art. 1:

— Il titolo I della legge 11 dicembre 1984, n. 848, riguarda la erogazione anticipata delle ultime quattro rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino, entro il 31 dicembre 1985, investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, è il seguente:

« Per fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versa l'industria armatoriale nazionale, avviare il risanamento finanziario delle imprese e favorire la ripresa degli investimenti nel settore, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere l'erogazione anticipata, in un'unica soluzione, delle ultime quattro rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino, entro il 31 dicembre 1985, investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361.

Tale beneficio viene corrisposto alle imprese titolari, al momento della concessione dell'erogazione anticipata, del contributo di credito navale.

Per il periodo di concessione del contributo di credito navale secondo la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 361, l'erogazione anticipata, commisurata all'ammontare delle ultime quattro rate calcolate in via presuntiva, è subordinata alla prestazione di idonea fidejussione, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, valida fino al perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo di credito navale. La eventuale differenza positiva tra il calcolo definitivo e quello determinato in via presuntiva, non dà luogo ad alcuna integrazione della somma già concessa.

Contestualmente alla concessione del beneficio di cui ai commi precedenti vengono annullati gli impegni relativi alle rate anticipate ».

— Il testo del quinto e del sesto comma dell'art. 3 della legge 10 giugno 1982, n. 361, è il seguente:

« Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreché sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'articolo 146 del codice della navigazione, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 1 della presente legge ».

(2189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione della indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1985, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane a decorrere dal 16 novembre 1984 è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo: L. 35.000.000;

importo lordo della medaglia di presenza: L. 70.000 per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e L. 175.000 per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(2175)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di detonatori per impianti antincendio

Gli attuatori esplosivi per impianti antincendio prodotti dalla società ICI - Nobel's Explosives Company di Stevenson Ayrshire (Gran Bretagna), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 3ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con la denominazione « detonatori per impianti antincendio ».

(2096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Torino 8 novembre 1984, n. 1906, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dalla giunta regionale del Piemonte un contributo di lire 122.000.000 a favore della U.S.L. n. 1/23 con vincolo di destinazione alla scuola per ortottisti e assistenti di oftalmologia dell'Università di Torino;

dal comitato Gigi Ghirotti con destinazione alla cattedra di clinica medica *A* dell'istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia di quattro televisori a colori, del valore complessivo di L. 2.240.000 al netto di IVA;

dall'Istituto bancario San Paolo di Torino:

1) apparecchiature scientifiche per lo studio e le diagnosi dei linfomi e delle leucemie del valore complessivo di L. 35.000.000 IVA compresa, da destinarsi all'istituto di anatomia ed istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia;

2) un computer mircosystem Honeywell del valore di L. 15.000.000 IVA compresa, da destinarsi al centro cefalee dell'istituto di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia;

dalla Cassa di risparmio di Torino con destinazione all'istituto di clinica chirurgica generale della facoltà di medicina e chirurgia, un microcomputer mod. PDP 11/23 con dischi e memoria K 128, del valore di L. 30.240.000, in sostituzione di un microcomputer mod. WS 150/Wicat, del medesimo valore, già accettato.

(2156)

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 16 marzo 1985 l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 9.000.000, disposta in suo favore dal prof. Giustiniano Reitano per l'istituzione di un premio annuale intestato al « Prof. Felice Paradiso », da conferire ad un laureato in medicina e chirurgia dell'Università di Catania che abbia presentato una tesi di argomento pediatrico proposta per il premio dalla commissione di laurea.

(2173)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, n. 42, è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia di bronzo

Tenente fanteria (bersaglieri) Scollo Luigi, nato a Como il 30 aprile 1958. — Comandante del dispositivo di sicurezza del campo palestinese di Chatila, durante un'ispezione ai posti di vigilanza notava un autoveicolo che, forzato uno degli ingressi del campo, si dirigeva a velocità sostenuta contro un militare di guardia con l'intento di travolgerlo. Con sprezzo dell'incolumità personale e ferma determinazione si interponeva alla direzione di marcia ed apriva il fuoco sull'automezzo e sul conduttore riuscendo a bloccarne la corsa prima che potesse arrecare gravi danni alla sentinella. Impediva così che l'attentato fosse portato a termine, dimostrando prontezza di decisione, rapidità di valutazione ed immediatezza di reazione. Ammirevole esempio di non comune coraggio, di elette virtù militari e di profondo attaccamento ai propri uomini. — Beirut, 11 novembre 1983.

(2097)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Annullamento di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Boiano.

Con decreto 15 marzo 1985, n. 390, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato annullato il decreto interministeriale 17 giugno 1972, n. 711, con il quale venne disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Boiano (Campobasso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 50, particella 1076/b, di mq 90, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 novembre 1969, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Campobasso.

(2098)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 è stata approvata la modifica dell'art. 28 dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

(2151)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quattro posti di coordinatore nella carriera esecutiva nel ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la «copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione» in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernenti il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 relativo alla corresponsione del compenso incentivante istituito con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 173, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire otto posti di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che attualmente risultano disponibili solo quattro posti nel ruolo testé menzionato;

Visto il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in data 24 novembre 1976, n. 6/76, sul programma d'esame per l'ammissione nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e della scuola statale o legalmente riconosciuta presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

a) prova scritta: componimento di cultura generale;

b) prova pratica di dattilografia: scrittura a macchina, sotto dettatura o copiatura, di almeno una facciata di foglio formato protocollo di un brano o prospetto, scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 30 parole);

c) colloquio:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato; diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi e operazioni di aritmetica; potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni, media aritmetica; pesi specifici dei corpi; elementi di geometria: figure piane e solidi; area, volumi, superficie;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, per sostenere la prova scritta dal concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 11 *luglio* 1985 *con inizio alle ore* 8,30, *presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno, 4, Roma.*

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Il luogo e la data di presentazione per sostenere la prova pratica di dattilografia saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima con apposita lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che oltre ad aver superato la prova scritta, abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nella prova pratica di dattilografia.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella graduatoria *dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria,* del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e conseguiranno la nomina a coadiutore, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello iniziale del quarto livello, oltre le indennità spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1985
Registro n. 4 Industria, foglio n. 286

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'istituto . . . . via . . . . data . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(2138)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Sassari

Il rettore dell'Università di Sassari ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti dottorati di ricerca istituiti con decreto ministeriale 17 dicembre 1984:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI				
Scienze chimiche . . . *Curricula n.* 4: 1) sintesi, struttura e reattività di composti organici; 2) biotrasformazioni di sostanze organiche naturali e di sintesi; 3) composti di coordinazione, derivati organometallici e loro applicazioni; 4) struttura e proprietà di solidi e superfici, e relative applicazioni tecnologiche.	Scienze matematiche, fisiche e naturali	Cagliari - Pisa	3	3

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Sassari. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell'Università degli studi - 07100 Sassari.

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto universitario di Bergamo

Il rettore dell'Istituto universitario di Bergamo ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti dottorati di ricerca istituiti con decreto ministeriale 17 dicembre 1984:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
ECONOMIA E COMMERCIO				
1) Economia aziendale *Curriculum n.* 1: 1) mercati dei capitali e gestione finanziaria.	Economia e commercio	Modena - Cattolica del S. Cuore di Milano - Libera Università internazionale studi sociali di Roma	4	3

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Istituto universitario di Bergamo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Sarà cura dell'Istituto, sede amministrativa del dottorato, dare avviso del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell'Istituto universitario - Ufficio affari generali - Via Salvecchio n. 19 - 24100 Bergamo.

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso la seconda Università di Roma

Il rettore della seconda Università di Roma ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 17 dicembre 1984:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI MEDICINA E CHIRURGIA				
1) Auxologia . . . . *Curricula n.* 2: 1) antropologico-biometrico; 2) genetico-endocrinologico.	Medicina e chirurgia - Scienze matematiche, fisiche e naturali	Torino - Genova - L'Aquila	3	3

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore della seconda Università degli studi di Roma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della seconda Università degli studi - Via O. Raimondo - 00173 Roma

(2160-2161)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

istituto di urbanistica II L.U.P.T. posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2136)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane (settore n. 1).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare n. 1 - Diritto del lavoro (giurisprudenza) cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

diritto sindacale e del lavoro;
diritto del lavoro;
discipline del lavoro;
sicurezza, assistenza e previdenza sociali.

Convocazione: giorno 29 maggio 1985 alle ore 8,30 presso la facoltà di giurisprudenza, istituto diritto privato, Università « La Sapienza », piazzale Aldo Moro, Roma.

(2183)

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Napoli. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 74 del 27 marzo 1985).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 11 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, per il dottorato di ricerca in « Scienze biochimiche », dov'è scritto « Facoltà concorrenti » è inserito: « Sede consorziata Università degli studi di Bari ».

(2206)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Siracusa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1984 per il conferimento del posto di segretario comunale generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale in data 25 maggio 1984 modificato parzialmente con successivo decreto del 22 febbraio 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per *titoli*, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siracusa, nell'ordine appresso indicato:

1) Chindamo Giuseppe	punti	135,387	su 174
2) Gambassi Enrico	»	132,713	»
3) Bellistri Giuseppe	»	130,161	»
4) Mangiapane Antonino	»	129,170	»
5) Di Gregorio Filippo	»	121,924	»
6) Carollo Antonio	»	119,941	»
7) Donzellini Ivo	»	118,983	»
8) Domina Mariano	»	118,412	»
9) Galatro Vittorio	»	118,309	»
10) Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
11) Castellaneta Nicola	»	117,725	»
12) Lo Savio Giovanni	»	117,157	»
13) Scorza Saverio	»	117,007	»
14) Ciraulo Giorgio	»	116,949	»
15) Aloi Enrico	»	116,570	»
16) Nitti Gabriele	»	116,439	»
17) Caccavale Antonio	»	115,686	»
18) Frisi Doro	»	115,557	»
19) Zambelli Carlo Iacopo	»	115,308	»
20) Molinaroli Felice	»	115,184	»
21) Patriarca Mario	»	115,020	»
22) Caleffi Esterino	»	114,895	»
23) Luchetti Loreto	»	113,433	»
24) Sayeva Giuseppe	»	113,390	»
25) Busillo Giovanni	»	112,255	»
26) Longo Libero Benito	»	110,406	»
27) Costardi Felice	»	109,915	»
28) Coniglione Sebastiano	»	109,561	»
29) Santoro Domenico	»	109,440	»
30) Matassa Lidio	»	109,432	»
31) Zaffuto Paolo	»	108,330	»
32) Velardita Francesco	»	108,109	»
33) Muzzi Vitantonio	»	108,076	»
34) Licata Giovanni	»	107,440	»
35) Mabizanetti Luigi	»	106,716	»
36) Monea Luigi	»	105,784	»
37) Genco Giuseppe	»	105,776	»
38) Scalzo Guido	»	104,932	»
39) Esposito Elia	»	104,229	»
40) Giunta Gaetano	»	103,642	»
41) Bruni Ugo	»	103,425	»
42) Nitti Nicola	»	101,784	»
43) Guerra Francesco	»	101,592	»
44) Nardone Luigi	»	100,857	»
45) Martorana Salvatore	»	100,608	»
46) Giannone Orazio	»	99,566	»
47) Piazza Nicolò	»	97,923	»
48) Farruggia Gerlando	»	96,340	»
49) Nocito Antonino	»	95,707	»
50) Dell'Utri Salvatore	punti	95,668	su 174
51) Patti Mario	»	94,706	»
52) Bigoni Riccardo	»	92,853	»
53) Chiaramonte Vito	»	92,446	»
54) Capizzi Vincenzo	»	90,682	»
55) Priolo Vincenzo	»	89,395	»
56) Lenzetti Riccardo	»	86,666	»
57) Berruti Carlo	»	70,066	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1985

p. *Il Ministro*: Ciaffi

(1907)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti, elevati a diciotto, di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 13 aprile 1985, pubblica il decreto ministeriale 15 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1985, registro n. 9, foglio n. 84, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami teorico-pratici, a cinque posti, elevati a diciotto, di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 27 marzo 1984.

(2181)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso a quattro posti di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Torino (decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2624) avrà luogo in Torino alle ore 8 del giorno 26 maggio 1985, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «Luigi Einaudi», via Braccini n. 94;

istituto professionale industriale «Galileo Galilei», via Lavagna n. 8.

(2186)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 95 del 22 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo tecnico principale.

I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Roma: Concorsi per il conferimento di milleseicentosettantacinque borse di studio per l'istruzione elementare, media, tecnica qualificata superiore ed universitaria, venticinque assegni di studio per l'istruzione universitaria e duecentosessanta posti gratuiti in convitto.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1985, n. 2.

Disposizioni per superare la crisi economico finanziaria dei consorzi di bonifica regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del 1° marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata concede ai consorzi di bonifica un contributo, nella misura del 70%, sulla spesa relativa all'esecuzione e manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

Il contributo è calcolato assumendo come base di riferimento il consuntivo dei bilanci consortili approvati per l'anno precedente.

Le opere di cui al primo comma del presente articolo sono comprese nel piano pluriennale ed annuale di cui all'art. 29 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35.

Art. 2.

A copertura dei disavanzi di bilanci accertati al 31 dicembre 1983, i consorzi di bonifica sono autorizzati dalla giunta regionale a contrarre mutui ventennali garantiti dalla regione Basilicata con ammortamento a carico della Regione stessa previo parere della competente commissione consiliare.

I limiti di mutuo sono rispettivamente fissati per il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto in lire 4.887 milioni e, per il consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri, in lire 200 milioni, tenuto conto delle provvidenze già recate dalla legge regionale 5 luglio 1984, n. 19.

Art. 3.

Gli interventi finanziari della Regione a favore dei consorzi di bonifica indicati al precedente art. 2 sono subordinati:

1) alla presentazione della domanda preceduta dalla delibera dei competenti organi consortili aventi ad oggetto la utilizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

2) all'adozione da parte del consorzio di bonifica di un piano per la ristrutturazione operativa ed il risanamento finanziario;

3) all'approvazione di esso da parte della giunta regionale previo conforme parere della competente commissione consiliare;

4) al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 4.

Il piano dovrà prevedere il riequilibrio del bilancio entro il 31 dicembre 1990, attraverso:

a) espletamento delle procedure per la riduzione del personale dei consorzi di bonifica in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni di istituto;

b) ridefinizione delle entrate finanziarie con specifico riferimento all'adeguamento della contribuenza della proprietà consorziata ai costi dei servizi consortili.

Art. 4.

La revisione della consistenza del personale resa indispensabile dallo stato di crisi operativa, economica e finanziaria in cui versa il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, avverrà in applicazione del piano di ristrutturazione approvato secondo le procedure di cui al precedente art. 3.

I consorzi di bonifica interessati alle provvidenze della presente legge non possono assumere nuovo personale, stipulare convenzioni o affidare incarichi tecnici a terzi.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare eccezioni nel caso di assoluta e comprovata necessità.

Art. 5.

La Regione al fine di assicurare il pareggio dei bilanci eroga al consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto contributi straordinari, fino al 31 dicembre 1989, per l'attuazione del piano di ristrutturazione operativa di cui all'art. 3 della presente legge.

L'erogazione è subordinata all'accertamento dello stato di attuazione del piano di ristrutturazione e al rispetto delle procedure fissate dai precedenti articoli.

Apposito capitolo di bilancio determinerà, a decorrere dal 1985, la misura finanziaria del contributo di cui al presente articolo.

Nelle more della sistemazione debitoria è fatto divieto ai consorzi di bonifica di ogni ulteriore indebitamento, pena la personale responsabilità degli amministratori.

Art. 6.

La giunta regionale, ferma restando la delega relativa alla vigilanza e tutela di cui all'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35 e la verifica del CO.RE.CO. esercita, a norma dell'art. 63 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, il controllo sugli atti consortili di cui alla successiva specificazione:

a) le deliberazioni che si riferiscono ad interventi richiedenti investimenti complessivi superiori a 500 milioni di lire;

b) le assunzioni di mutui;

c) i regolamenti di amministrazione ed i regolamenti organici del personale nonché ogni atto non meramente esecutivo concernente il personale consortile;

d) le deliberazioni relative all'organizzazione ed alla regolamentazione delle elezioni per il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa.

Gli atti dei consorzi di bonifica, che a norma della vigente legislazione sono assoggettati alla verifica del CO.RE.CO., devono essere trasmessi alla giunta regionale entro otto giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni non soggette al controllo di merito divengono esecutive se il presidente della giunta regionale non ne pronunzia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento.

Le deliberazioni soggette a controllo di merito si intendono approvate qualora la giunta regionale non abbia diversamente provveduto entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Il termine è interrotto qualora siano richiesti chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione e riprende a decorrere integralmente dalla data di ricevimento delle controdeduzioni del consorzio.

Art. 7.

Nel caso gli organi consortili non provvedano al compimento degli atti di loro competenza ed alla puntuale attuazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 3, la giunta regionale, previa diffida, può disporre, in via sostitutiva, il compimento degli atti stessi per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali degli enti consortili.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, occorrente per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 2, si farà fronte con le disponibilità esistenti sul cap. 3451 del bilancio 1985.

La copertura finanziaria è assicurata per il triennio 1985-87 con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso - spese correnti, di cui al bilancio pluriennale allegato al bilancio 1985.

Per gli esercizi finanziari dal 1988 al 2004 la stessa copertura sarà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.

Nel caso che il consorzio di bonifica realizzi, a qualsiasi titolo, maggiori entrate che consentono la copertura, anche parziale, dei disavanzi esso rimborserà alla Regione, per intero e per quote, le somme anticipate.

Art. 10.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 35, nonché le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 febbraio 1985

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1985, n. 3.
Interventi contributivi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, concede agevolazioni contributive e creditizie a favore dei soggetti di cui ai titoli I e II della presente legge allo scopo di promuovere e favorire:

a) una migliore organizzazione e razionalizzazione del servizio distributivo;

b) l'associazionismo fra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio;

c) l'associazionismo tra consumatori riuniti in cooperative o consorzi iscritti nello schedario generale della cooperazione ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Titolo I

CONTRIBUTI AGLI ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO ASSOCIATI E SINGOLI

Art. 2.
Soggetti destinatari dei contributi

I contributi in conto capitale ed in conto interesse sono concessi:

a) alle cooperative di consumo e loro consorzi;

b) alle cooperative e consorzi di cooperative, aventi fini di mutualità fra gli associati, costituiti per l'acquisto in comune delle merci, il deposito e la conservazione delle stesse e la produzione di servizi inerenti l'attività di distribuzione delle merci ai vari punti di vendita;

c) ai titolari di esercizi commerciali al dettaglio, facenti parte di una cooperativa di acquisto, di cui al comma *b*), i quali si associno tra di loro al fine di gestire in comune un punto di vendita al dettaglio, in zone di nuovo sviluppo dei centri urbani, rinunciando alle singole licenze di commercio;

d) ai piccoli commercianti al dettaglio, aventi un reddito imponibile di impresa non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno immediatamente precedente, che vogliono insediare i propri esercizi in zone di nuova o prossima urbanizzazione o che trasferiscono i propri esercizi da zone che presentino saturazione merceologica in zone di sviluppo previste dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

e) ai piccoli commercianti al dettaglio con reddito di impresa non superiore a L. 15.000.000 che procedono all'ampliamento della superficie di vendita dei propri esercizi, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza o di ampliarla comunque almeno del 50 % rispetto alla superficie esistente.

Il reddito imponibile è elevato a L. 20.000.000 se la iniziativa comporta l'impiego di una unità lavorativa aggiuntiva rispetto a quelle già impiegate e a L. 25.000.000 se ne comporta due o più.

I soggetti beneficiari, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo, devono essere titolari di esercizi al dettaglio a posto fisso o di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale da almeno due anni dalla data della domanda.

Art. 3.
Iniziative ammissibili

Le iniziative ammesse a contributo riguardano:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione o il miglioramento dei beni immobili, di cui si dimostri il titolo di proprietà o di locazione quinquennale, da destinarsi all'espletamento dell'attività commerciale;

b) l'area occorrente per la realizzazione di quanto previsto sotto la lettera *a*);

c) l'acquisto e il rinnovo di macchinari e attrezzature inerenti all'attività commerciale, ivi compresi i mezzi di trasporto.

Art. 4.
Misura del contributo

Ai soggetti beneficiari, di cui all'art. 2, vengono concessi contributi a fondo perduto in conto capitale nella misura del:

25 % della spesa complessiva sostenuta per le iniziative di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 3;

15 % della spesa complessiva sostenuta per le iniziative di cui al punto *c*) del precedente art. 3.

I contributi di cui innanzi sono elevati rispettivamente al 35 % e al 25 % se l'iniziativa di cui all'art. 2 comporta l'impiego di una unità lavorativa aggiuntiva rispetto a quelle già impiegate e al 45 % e 35 % se ne comporta due o più, a condizione che dette unità lavorative devono essere impiegate per almeno un anno.

Art. 5.
Spesa ammissibile

La spesa complessiva ammessa a contributo non può comunque superare L. 200.000.000 per i soggetti di cui al punto *b*) e di L. 100.000.000 per i soggetti di cui ai punti *a*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 2.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi d'investimento, entro il limite massimo:

1) del 20 % dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione delle iniziative, cui al punto *a*) e *b*) del precedente art. 3;

2) del 30 % dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Art. 6.
Contributo in conto interessi

Ai soggetti, di cui all'art. 2, sono corrisposti inoltre contributi decennali in conto interessi sull'estinzione del mutuo per la parte residua dell'investimento, in ragione del 70 % degli interessi risultanti dal piano di ammortamento di cui al comma successivo.

A tal fine nella domanda deve essere indicato l'istituto di credito con il quale si intende contrarre il mutuo. La domanda va corredata della dichiarazione dell'istituto mutuante, dalla quale risulti la causale del concedendo mutuo nonché del relativo piano di ammortamento.

Art. 7.
Convenzione

Per la concessione dei contributi in conto interessi, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, è autorizzato a stipulare le apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati, regolanti sia la concessione dei mutui sia la modalità di erogazione dei contributi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Divieto di cumulo delle agevolazioni

I contributi in conto capitale ed in conto interessi, di cui alla presente legge, non sono cumulabili con altri finanziamenti agevolati comunque ottenuti o in procinto di essere concessi.

Art. 9.

Procedure

Le domande in competente bollo per la richiesta dei contributi, corredate dei documenti di cui al successivo art. 10, sono presentate al sindaco del comune, ove è prevista la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, il quale le trasmette alla regione Basilicata - Ufficio commercio, previa approvazione da parte della giunta municipale, sentita l'apposita commissione comunale per il commercio. Detta approvazione deve contenere le valutazioni sulla validità economica dell'iniziativa e della sua conformità agli indirizzi urbanistici nonché sul rispetto di tutte le formalità di legge.

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno e trasmesse alla Regione entro il 31 ottobre successivo.

Le domande presentate o trasmesse oltre i detti termini non sono accoglibili, ma possono essere ripresentate, all'inizio dell'anno successivo se sussistono i presupposti di legge.

Art. 10.

Documentazione

Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

A) per i soggetti di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*):

1) copia autentica dello statuto o dell'atto costitutivo;

2) preventivi di spesa per quanto previsto dall'art 3 lettere *a*), *b*) e *c*), e piano di finanziamento;

3) certificato d'iscrizione al registro prefettizio delle cooperative;

4) certificato d'iscrizione al registro ditte presso la competente camera di commercio;

5) relazione illustrativa della iniziativa ai fini dell'espletamento dell'attività commerciale, con riferimento particolare all'incremento occupazionale che dovrà derivare dalla realizzazione della iniziativa;

6) delibera del consiglio di amministrazione con cui è approvata l'iniziativa che s'intende realizzare e con cui è autorizzata la presentazione della domanda di contributo;

7) copia autentica al conto consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, mentre, per le cooperative appena costituite, copia autentica del bilancio preventivo;

8) attestato INPS - Reparto riscossione contributi, riguardante l'iscrizione dei dipendenti;

9) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a firma del legale rappresentante della ditta commerciale, dalla quale risulti che per l'iniziativa per la quale si chiede il contributo, non è stato chiesto e concesso altro finanziamento dalla regione Basilicata o da altri enti.

B) Per i soggetti di cui all'art. 2, lettera *c*):

1) certificato attestante l'appartenenza alla cooperativa di acquisto;

2) copia fotostatica, legalmente autenticata, della licenza di commercio al dettaglio degli esercenti richiedenti;

3) planimetria ed ogni altro elemento tecnico atto alla individuazione dell'ubicazione del punto di vendita e della sua strutturazione funzionale;

4) preventivi di spesa per l'acquisizione dei beni indicati all'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*), e piano di finanziamento;

5) dichiarazione d'impegno dei titolari alla cessazione di esercizio entro un anno dall'apertura del nuovo punto di vendita ed alla restituzione al comune della relativa autorizzazione;

6) la documentazione prevista ai numeri 4), 5), 6), 7), 8) e 9) della lettera *A*) del presente articolo.

C) Per i soggetti di cui all'art. 2, lettere *d*) ed *e*):

1) la documentazione prevista ai numeri 5), 8), 9) della precedente lettera *A*) del presente articolo nonché quella prevista ai numeri 2), 3) e 4) della precedente lettera *B*) sempre del presente articolo;

2) titolo di proprietà o copia autentica dello stesso, relativo all'esercizio di vendita da ristrutturare, oppure contratto almeno quinquennale di locazione registrato, in quest'ultimo caso occorre anche l'atto di assenso del proprietario dell'immobile;

3) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito, di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 2 o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, numero 15;

4) certificati della competente camera di commercio, attestanti l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio al minuto e al registro ditte.

In tutti i casi in cui si realizzano: costruzione, ampliamento, miglioramento, e, comunque, opere di natura edilizia, tutti i soggetti beneficiari innanzi previsti devono presentare la licenza edilizia e, a lavori ultimati, la licenza di agibilità, rilasciata dal competente comune.

Art. 11.

Provvedimenti della giunta regionale

Le domande, pervenute dai comuni, sono sottoposte alla decisione della giunta regionale, in ordine cronologico, del quale fa fede l'iscrizione nel protocollo della Regione.

La giunta regionale determina l'ammontare di ogni singolo contributo da concedersi, calcolato secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Con la deliberazione di concessione la giunta regionale determina le condizioni alle quali è subordinata la erogazione del contributo e fissa i termini relativi alla esecuzione degli investimenti.

La giunta regionale provvede, altresì, con propria deliberazione, alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite l'ufficio commercio in collaborazione con gli uffici del comune interessato, previa intesa con lo stesso, ed acquisizione agli atti di licenza di agibilità se necessaria

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risultino inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto, in misura proporzionale alla spesa accertata, con deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale assegnerà il 30% degli stanziamenti annuali per contributi in c/capitale ed in c/interessi ai soggetti di cui al punto *a*) dell'art. 2, nel caso vi siano richieste.

Art. 12.

Revoca e ripetizione dei benefici

I contributi vengono revocati con deliberazione della giunta regionale in caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nell'atto di concessione.

La Regione ha diritto alla ripetizione privilegiata dei contributi erogati previa deliberazione della giunta regionale, in tutti i casi in cui:

a) viene mutata la destinazione dell'opera o della iniziativa entro cinque anni dalla data delle deliberazioni di liquidazione del contributo;

b) si sciolgono nel termine di cinque anni dalla data delle deliberazioni di liquidazione del contributo le associazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 2;

c) vengano licenziate prima del termine previsto le unità lavorative assunte in forza dell'art. 4.

Titolo II

FORMAZIONE DEI PIANI COMUNI DI SVILUPPO E DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI VENDITA

Art. 13.

Finalità

Al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo in conformità ai principi stabiliti negli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed in armonia con

gli indirizzi della programmazione regionale, la Regione può concedere contributi ai comuni, loro consorzi, e comunità montane, sulle spese sostenute e da sostenersi per la formazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva previsti dalla legge.

Art. 14.
Soggetti beneficiari

Il contributo di cui all'art. 13 viene concesso a favore di:

1) singole amministrazioni comunali;

2) comprensori o consorzi di comuni non montani che si associno per la formazione di piani a scala sovracomunale e comunità montane di cui alla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, e successive modifiche.

Tale contributo è concesso sulla base degli importi risultanti da preventiva convenzione stipulata con i professionisti al momento del conferimento dell'incarico mediante atto deliberativo regolarmente reso esecutivo.

Art. 15.

Il contributo è concesso nelle seguenti misure:

fino al 25 % dell'importo risultante dalla deliberazione approvativa della convenzione per i singoli comuni;

fino al 35 % dell'importo risultante dalla deliberazione approvativa della convenzione per i consorzi o comprensori di comuni e comunità montane.

Art. 16.
Procedure

Sulle domande di richiesta del contributo, che dovranno essere corredate dalle relative deliberazioni delle amministrazioni interessate — regolarmente approvate dai competenti organi di controllo — decide la giunta regionale su proposta dell'assessore al commercio.

L'erogazione del contributo viene disposta con deliberazione della giunta regionale:

a) per il 50 % della spesa ammessa a contributo, all'atto dell'adozione del provvedimento di concessione;

b) per il rimanente 50 % della spesa ammessa a contributo, all'atto della trasmissione all'amministrazione regionale dei piani approvati dagli organi competenti e delle deliberazioni di liquidazione della spesa sostenuta.

Art. 17.
Copertura finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dagli articoli 4, 6 e 13 della presente legge si fa fronte con i fondi di cui ai capitoli 6080, 6081, 6090 del bilancio 1985 che presentano una disponibilità rispettivamente di L. 800.000.000, L. 100.000.000 e L. 50.000.000.

Le leggi di bilancio per gli anni successivi disporranno per gli stanziamenti futuri.

Art. 18.
Norma transitoria

La normativa di cui alla legge regionale 8 marzo 1978, n. 12, conserva la propria efficacia soltanto ai fini dell'esaurimento della istruttoria e della definizione delle istanze già presentate.

Art. 19.
Abrogazione di legge

La legge regionale 8 marzo 1978, n. 12, è abrogata.

Art. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 febbraio 1985

AZZARA'

(1533)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 5.

Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendita al dettaglio, di impianti stradali di distribuzione di carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 21 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Principi generali

I comuni, ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed a norma dell'art. 8 della legge 29 novembre 1982, n. 887, nonché in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, sulla base dei criteri contenuti nella presente direttiva, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a carattere nazionale dei commercianti, degli ambulanti, dei lavoratori dipendenti, con l'obbligo di determinare le migliori condizioni possibili per l'approvvigionamento delle merci e la fruizione dei servizi da parte dei consumatori, nel rispetto delle esigenze del tempo libero delle categorie dei lavoratori interessati.

Titolo I

NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 2.
Orario giornaliero e settimanale

L'orario settimanale per i negozi esercenti l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari non deve superare le quarantaquattro ore di apertura e deve essere distribuito su un nastro orario che preveda l'apertura antimeridiana non oltre le ore nove e l'ora di chiusura non oltre le ore venti.

L'orario può essere diversificato nei periodi estivo e invernale e per settori omogenei tenendo conto delle specialità merceologiche degli stessi.

L'orario estivo inizia con l'entrata in vigore dell'ora legale e cessa al termine della stessa.

Le attività miste che esercitano anche attività di somministrazione al pubblico o la vendita di genere di monopolio o di giornali, osserveranno l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che è accertata dal comune.

E' escluso l'effettuazione di orario differenziato.

Il commercio ambulante girovago senza posto fisso osserverà la disciplina degli orari previsti per gli esercizi commerciali a posto fisso.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti il commercio in sede stabile di esporre all'esterno degli esercizi un cartellino indicante l'orario di apertura e chiusura del negozio e quello del riposo infrasettimanale.

I supermercati in genere ed i magazzini a prezzo unico osservando l'orario di apertura e chiusura riferito al settore dell'attività prevalente sospendendo la vendita degli altri articoli.

Art. 3.
Giornate domenicali e festive

Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei successivi articoli 6 e 7, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

I mercati ambulanti a posto fisso che si svolgono nella giornata di domenica devono essere spostati in altro giorno della settimana.

Nei casi di più festività consecutive i comuni hanno la possibilità di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione al dettaglio, l'apertura antimeridiana nella prima giornata festiva e ciò al fine di garantire i rifornimenti al pubblico.

Tali aperture non dovranno avvenire se la prima giornata festiva coincide con le seguenti festività: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, 25 dicembre.

Nella settimana precedente la festività del Natale e quella della Pasqua l'orario dei negozi, fatti salvi i diritti dei lavoratori, può in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, superare le quarantaquattro ore settimanali, sino ad un massimo di sessantaquattro ore settimanali.

Art. 4.

I negozi in genere, in tutto il territorio della Regione, devono effettuare la chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata.

La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 6.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria qualora nel corso della settimana si dovesse verificare una festività.

Art. 5.
Deroghe periodi festivi

Nel periodo delle festività natalizie, che va dal 10 dicembre al 6 gennaio, e di altre festività tipicamente locali, nonché nella settimana ricorrente la Pasqua, può essere sospesa la chiusura infrasettimanale e può essere sospesa la chiusura domenicale e festiva.

Art. 6.
Deroga periodo estivo località turistiche

Nelle località ad economia turistica e limitatamente al periodo 15 giugno-15 settembre è consentita l'apertura dei negozi, nonché l'esercizio del commercio ambulante durante la settimana in deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e di quella infrasettimanale.

In tale periodo è consentito, altresì, derogare dall'orario settimanale che comunque non potrà superare le sessantaquattro ore settimanali.

Agli effetti del presente articolo sono considerate località ad economia turistica i comuni che saranno determinati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.
Sfera di applicazione

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative, gli artigiani e gli industriali con attività di vendita al dettaglio, gli enti che svolgono attività di vendita al dettaglio compresi gli spacci in genere devono rispettare l'orario massimo settimanale fissato dalle direttive regionali, nonché l'orario di apertura e chiusura stabilito dal sindaco delle località in cui operano.

Sono esclusi da tale disciplina: le rivendite di generi di monopolio; i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi; villaggi e complessi turistici alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali le rivendite esclusive di giornali; le mostre agricole industriali e commerciali previste dal regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, e dalla legge 2 aprile 1980, n. 328.

Sono pure esclusi gli esercizi commerciali situati nei villaggi turistici di Camigliatello, Bocca di Piazza, Lorica, Moccone, Cecita, Bivio Garga, Germano, Villaggio Mancuso, Racisi, Spineto, Brigante, Trepidò, Villaggio di Savelli, Mannoli, Gambarie, Zomaro.

Art. 8.
Orario fioristi

Le rivendite di fiori, sempre nel rispetto delle quarantaquattro ore settimanali, possono effettuare l'apertura antimeridiana degli esercizi delle domeniche e in tutti gli altri giorni festivi riconosciuti, effettuando la chiusura settimanale e infrasettimanale in altri giorni della settimana.

Art. 9.
Ferie

I comuni, in accordo con le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali dei commercianti e dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative a carattere nazionale, possono promuovere opportune iniziative atte a stabilire turni di chiusura obbligatoria dei negozi per ferie da graduare e tali, comunque, da assicurare normali approvvigionamenti per i consumatori.

In alternativa a quanto sopra e con le stesse modalità può essere stabilito un orario unico continuativo.

Titolo II
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE ESCLUSI GLI IMPIANTI AUTOSTRADALI

Art. 10.
Orario giornaliero

I comuni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 1982 devono garantire l'orario di apertura settimanale pari a cinquantadue ore distribuito su base annua.

Fermo restando detto limite gli impianti devono rimanere aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

L'orario estivo entra in vigore con l'ora legale e cessa al termine della stessa.

L'orario, nel periodo estivo, è fissato nel modo seguente:
apertura antimeridiana dalle ore 7 alle ore 12,30;
apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 19,30.

L'orario, nel periodo invernale, è fissato come segue:
apertura antimeridiana dalle ore 7,30 alle ore 12,30;
apertura pomeridiana dalle ore 15 alle ore 19.

Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.

Art. 11.
Turni di riposo

Nei giorni festivi deve essere prevista, su tutto il territorio regionale, l'apertura di un numero di impianti non inferiore al 25 %.

Nel pomeriggio di sabato viene consentita la turnazione nella misura del 50 % degli impianti operanti su tutto il territorio regionale.

Gli impianti che restano aperti per turnazione nella giornata di sabato non devono ricadere nell'apertura prevista per la turnazione al 25 % nei giorni festivi.

Gli impianti aperti per turnazione nella giornata di domenica dovranno rimanere chiusi il primo giorno non festivo successivo a quello della effettuazione del turno.

In base alla valutazione degli interessi dell'utente in comuni o frazioni di comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinato lo spostamento della chiusura domenicale e festiva in altro giorno della settimana, qualora l'impianto stesso trovasi ubicato ad almeno 10 km di distanza dell'impianto più vicino.

Art. 12.

Turni notturni

Il servizio notturno viene svolto nell'ambito del territorio regionale da un numero di impianti non superiore al 3% degli impianti esistenti.

Esso ha inizio alle ore 22 d'inverno e alle ore 22,30 d'estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7.

I comuni concedono l'autorizzazione al servizio notturno in base a calendari elaborati annualmente da un comitato provinciale costituito da:

un rappresentante dei comuni;

un rappresentante dei gestori;

un rappresentante delle compagnie petrolifere;

un rappresentante dell'E.N.I.;

un rappresentante dei lavoratori dipendenti;

un rappresentante dei commercianti appartenenti alla organizzazione più rappresentativa a livello nazionale.

La costituzione del comitato avviene su richiesta della regione Calabria. Esso è chiamato ad esprimere parere affinché venga rispettata la turnazione.

Art. 13.

Sfera di applicazioni - Esenzioni

I criteri di cui al presente provvedimento si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, i gas di petroli liquefatti e il metano.

Gli impianti di distribuzione del gas di petroli liquefatti e del metano possono essere esentati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonché dei turni di chiusura previsti dagli articoli 11 e 12 a condizione che siano abilitati alla erogazione esclusiva di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente anche altri carburanti.

Possono essere autorizzate esenzioni temporanee dalle limitazioni di orario e dalla osservanza dei turni di cui agli articoli 11 e 12 nei seguenti casi:

per manifestazioni di interesse sovracomunale che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata quali: fiere, mercati, gare sportive, celebrazioni limitatamente alla durata delle predette manifestazioni;

per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinino l'isolamento di parti del territorio comunale;

per consentire la regolarità del servizio nelle località di prevalente interesse turistico, limitatamente ai periodi di maggior afflusso.

Art. 14.

Ferie

Su domanda dei gestori e delle compagnie petrolifere degli impianti stradali di carburanti, sentito il comitato previsto dal terzo comma dell'art. 12, i comuni autorizzano la sospensione delle attività per il godimento di un periodo di ferie non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base ad un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura degli impianti in numero tale da assicurare il regolare servizio all'utenza motorizzata, nonché lo svolgimento dei turni domenicali e notturni.

Art. 15.

Impianti con apparecchiatura a « Self-service »

Per gli impianti di distribuzione « Self-service » dovrà essere determinata la esclusione dell'osservanza degli orari e dei turni festivi notturni, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.

L'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.

Titolo III

PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 16.

Orario giornaliero

I comuni fissano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, nonché per gli esercizi di rosticceria, gastronomia, pasticceria e gelateria non muniti di licenza di cui alla legge 14 gennaio 1974, n. 524, diversificandoli in ragione delle esigenze locali, per categorie, per zona all'interno del territorio comunale, per periodi dell'anno, con le stesse modalità previste dall'art. 1 del presente provvedimento.

La fascia oraria dei predetti esercizi è fissata in un minimo di otto ore ed un massimo di diciotto ore giornaliere entro la quale l'esercente può determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso.

In tale caso, l'esercente dovrà esporre all'esterno dell'esercizio un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura ed il giorno di riposo settimanale.

Per l'attività di vendita e consumo di alimenti e bevande effettuata negli esercizi di cui al punto *c*), comma primo, dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, può essere determinato l'orario stabilito per i locali in cui sono inseriti.

Art. 17.

Chiusura settimanale

I comuni determinano le giornate di chiusura settimanale in base alle norme di cui alla legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 18.

Esenzioni

Negli alberghi, pensioni e locande l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande può essere esercitata, in deroga agli orari fissati dai comuni, semplicemente nei confronti delle persone alloggiate.

Gli esercizi posti nelle aree di servizio, lungo le autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali possono osservare l'orario di apertura per tutte le ventiquattro ore consecutive.

Per motivi di pubblico interesse i comuni possono autorizzare, in via del tutto eccezionale, il prolungamento dell'orario di apertura anche durante l'intera nottata.

Art. 19.

Sospensione di attività per ferie

I comuni, in accordo con le rappresentanze provinciali delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a carattere nazionale, promuovono opportune iniziative atte a stabilire turni di chiusura facoltativa dei negozi per ferie, li concertano affinché avvengano con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio e vigilano affinché siano assicurati normali approvvigionamenti per i consumatori.

Titolo IV

Art. 20.

Sanzioni

La inosservanza delle disposizioni emanate in attuazione della disciplina degli orari dei negozi, della chiusura infrasettimanale e della chiusura settimanale per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 30.000 e non superiore a L. 300.000.

In caso di recidiva il sindaco può adottare provvedimenti amministrativi di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di quindici giorni e, nei casi di particolare gravità, la revoca della stessa.

Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano gli orari ed i riposi per i distributori di carburanti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma non inferiore a L. 30.000 e non superiore a L. 300.000.

Nei casi che compromettano la regolarità del servizio pubblico di distribuzione di carburanti verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 18, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, espressamente indicati nell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, la inosservanza al turno di chiusura settimanale è punita con la sanzione amministrativa di una somma non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 600.000.

La mancata esposizione del cartello indicante il giorno di chiusura settimanale comporta il pagamento di una somma pari a L. 25.000.

Il mancato rispetto dell'art. 186 del TULPS (cessazione di somministrazione ed uscita degli avventori al momento della chiusura dell'esercizio) è punito con la sanzione amministrativa di una somma che va da L. 100.000 a L. 1.000.000 (art. 38 legge n. 689/1981).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 gennaio 1985

DOMINIJANNI

(1496)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 6.

Procedura amministrativa per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 21 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti esclusivamente nel territorio regionale che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 70, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vengono dichiarate estinte con provvedimento del consiglio regionale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla presente legge.

Analogamente a quanto previsto al precedente comma possono essere dichiarate estinte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non più in grado di perseguire i propri statutari in quanto in situazione oggettiva di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari.

Art. 2.

L'estinzione può essere proposta:

a) dagli organi statutari di amministrazione delle istituzioni;

b) dal comune nel cui territorio trovasi la sede ovvero, in tutto o in parte, il patrimonio immobiliare della istituzione;

c) dall'assemblea dei comuni singoli o associati nel cui territorio è posta la sede della istituzione;

d) dalla giunta regionale.

Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma precedente è acquisito il parere dei soggetti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) ai quali è pertanto trasmessa, a cura dello stesso proponente, copia del provvedimento di proposta.

I pareri devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta alla giunta regionale la quale è tenuta a formulare la conseguente determinazione al consiglio munita del proprio parere. Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.

La giunta regionale provvede altresì ad acquisire il parere dell'ente destinatario dei beni e del personale dell'istituzione.

Art. 3.

L'organo di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mediante l'atto deliberativo con il quale promuove la estinzione e comunque entro i trenta giorni successivi al termine di cui al terzo comma dell'art. 2, provvede altresì a:

a) la rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, della consistenza patrimoniale desunta dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; l'elencazione e catalogazione, nonché la identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppate, anche essi descritti, catalogati e distinti secondo la pertinenza a ciascuna I.P.A.B.;

b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinti secondo la pertinenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppate;

c) la ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto deliberativo, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

In caso di mancata funzionalità o di inadempienza anche parziale da parte degli organi amministrativi, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al primo comma e per gli adempimenti di cui al successivo art. 5, la giunta regionale nomina un commissario con pieni poteri sostitutivi.

Art. 4.

Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente articolo 1, il consiglio regionale individua l'ente pubblico, e di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.

Esso subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.

Nel caso in cui i beni della istituzione estinta siano destinati a più enti, fra i medesimi vengono ripartiti pro-quota, in ragione del valore dei beni ricevuti, gli oneri passivi gravanti sul patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

Nell'ipotesi considerata al comma precedente il personale viene trasferito con preferenza all'ente cui sono assegnate le strutture presso le quali ciascun dipendente di norma presta servizio.

Art. 5.

Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante dell'istituzione estinta ed agli enti interessati alle attribuzioni previste dagli articoli precedenti.

Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il legale rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.

I processi verbali di consegna sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti competenti, da eseguirsi a cura e spese degli stessi nei termini di legge.

Art. 6.

Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza è assegnato con il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono attribuiti i beni della istituzione a norma degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Gli enti subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data del trasferimento del personale di cui al comma precedente.

Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nella istituzione di provenienza alla data del trasferimento.

Art. 7.

Quando enti destinatari del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza estinte sono i comuni, oltre a quanto disposto dall'articolo precedente, si applica la disciplina che segue.

Dalla data di assegnazione il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, i comuni provvedono all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al primo comma del presente articolo, con i criteri e le modalità previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191; 7 novembre 1980, n. 810 e 25 giugno 1983, n. 347, sulla base della posizione giuridica acquisita nella istituzione di provenienza alla data di assegnazione e con effetto dalla data di estinzione.

I comuni, attraverso l'applicazione dei provvedimenti attuativi dei decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191; 7 novembre 1980, n. 810 e 25 giugno 1983, n. 347, assicurano una collocazione del personale inquadrato corrispondente ai profili e qualifiche professionali esistenti nell'organizzazione funzionale degli uffici o servizi di destinazione.

Al personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse privo di sviluppo contrattuale nei periodi di vigenza degli accordi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica richiamati nei precedenti commi terzo e quarto del presente articolo, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica alla data del trasferimento che per le competenze relative ai predetti periodi di vuoto contrattuale.

Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 4, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, dandone informazione in occasione dell'acquisizione del parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 8.

Il trasferimento dei beni e del personale utilizzati dall'istituzione pubblica di assistenza e beneficienza estinta in base all'art. 1, per attività che rientrano tra le funzioni del Servizio sanitario nazionale, è comunque disciplinato dalla normativa vigente in materia sanitaria.

L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di carattere sanitario è eseguita dal consiglio regionale con il provvedimento di estinzione.

Le unità sanitarie locali di destinazione applicano al suddetto personale le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 9.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito in proprietà ai sensi della presente legge nonché i corrispettivi delle loro alienazioni e trasformazioni rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività assistenziali degli enti destinatari.

Art. 10.
Norma transitoria

Fino all'adozione della legge di riforma dell'assistenza o di legge nazionale che detti norme in merito, è fatto divieto agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, aventi sede nel territorio regionale, di procedere alla alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

In deroga al divieto di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentiti i comuni singoli o associati interessati, può autorizzare di volta in volta gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alle istituzioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 gennaio 1985

DOMINIJANNI

(1497)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	[illegible]	[illegible]
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850970)

L. 500